



COMUNITA' MONTANA "COLLINA MATERANA"

Accettura, Aliano, Cirigliano, Craco, Gorgoglione, San Mauro Forte, Stigliano

IN LIQUIDAZIONE

75018 STIGLIANO (MATERA)

DECRETO DEL COMMISSARIO LIQUIDATORE

N. 06

DEL 24/10/2023

OGGETTO:	<i>Liquidazione delle spese di lite in esecuzione della sentenza n. 11/2023 della Corte d'Appello di Potenza ed a seguito del riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 del D.Lgs. n. 267/2000.</i>
----------	--

IL COMMISSARIO LIQUIDATORE

VISTO l'art. 16 della l.r. 5 giugno 2023, n.11 recante "Disposizioni urgenti in materia di estinzione delle soppresse comunità montane";

VISTA la DGR n. 361 del 23/06/2023, recante "Art. 16 della L.R. 5 giugno 2023, n.11. Disposizioni urgenti in materia di estinzione delle soppresse Comunità Montane. Nomina Commissari.", con la quale sono stati conferiti gli incarichi ai Commissari per la liquidazione delle soppresse Comunità Montane;

VISTA la successiva DGR n. 396 del 29/06/2023 recante "DGR n. 361 del 23/06/2023 avente ad oggetto "Art. 16 della L.R. 5 giugno 2023, n.11. Disposizioni urgenti in materia di estinzione delle soppresse Comunità Montane. Nomina Commissari. Modifica.";

DATO ATTO che per effetto delle citate DGR n. 361/2023 e n. 396/2023, è stato conferito al sottoscritto, l'incarico di commissario per la **liquidazione**, tra le altre, della soppressa Comunità Montana Collina Materana;

PRESO ATTO che ai sensi dell'art. 16, comma 2, della legge regionale 5 giugno 2023, n.11, il processo di liquidazione delle soppresse Comunità Montane deve concludersi entro il 30 giugno 2024;

VISTO il Decreto del Commissario Liquidatore n. 03 del 06/10/2023, con il quale è stato approvato il bilancio di previsione 2023/2025;

VISTO l'art. 194 del D. Lgs. 267/2000 "Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio" che recita testualmente:

1. Con deliberazione consiliare di cui all'articolo 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

a. sentenze esecutive;

b [... omissis ...] .»;

VISTA la Sentenza n. 11/2023 nella causa R.G. n. 598/20, avente ad oggetto: “*Determinazione dell’indennità di espropriazione, emessa dalla Corte d’Appello di Potenza - Sezione Civile, allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale*”;

DATO ATTO che, nella richiamata sentenza n. 11/2023 la Corte d’Appello, definitivamente pronunciando sul giudizio Albano Maria Carmela e Albano Nicola c/ Comunità Montana “Collina Materana” in liquidazione, in persona del Commissario liquidatore p.t., ha deciso quanto segue:

- ha determinato l’indennità di espropriazione dovuta in complessivi € 50.894,24;
- ha ordinato alla Comunità Montana “Collina Materana”, in liquidazione, in persona del Commissario liquidatore p.t., di depositare 1/3 della suddetta somma per ciascuno dei richiedenti Albano Maria Carmela e Albano Nicola presso la competente Ragioneria territoriale dello Stato, oltre interessi legali dal 16.2.2000 sino al deposito;
- ha condannato la Comunità Montana “Collina Materana”, in liquidazione, in persona del Commissario liquidatore p.t. al pagamento delle spese processuali in favore di Albano Maria Carmela e Albano Nicola, liquidandole complessivamente come segue:
 - per il primo giudizio di appello, a titolo di compensi, € 1.960,00 per la fase di studio, 1.350,00 per la fase introduttiva, 2.900,00 per la fase istruttoria, 3.305,00 per la fase decisionale;
 - per il secondo giudizio di appello, a titolo di compensi, € 1.960,00 per la fase di studio, 1.350,00 per la fase introduttiva, 3.305,00 per la fase decisionale,
 - per il giudizio innanzi alla Corte di Cassazione, a titolo di compensi € 2.225,00 per la fase di studio, 1.875,00 per la fase introduttiva, 1.150,00 per la fase decisionale; oltre al rimborso forfettario del 15%, contributi e IVA come per legge (se dovuta);
- ha posto le spese della consulenza tecnica di ufficio a carico della Comunità Montana “Collina Materana”, in liquidazione, in persona del Commissario liquidatore p.t.;

VISTA la corrispondenza intercorsa tra l’Avv. Maria Antonietta Bruno, difensore di Albano contro la Comunità Montana Collina Materana nel giudizio conclusosi con la citata sentenza della Corte di Appello di Potenza n.11/2023, e il Commissario liquidatore, con la quale è stato comunicato il regime fiscale adottato dall’Avvocato di parte e sono stati determinati gli importi dovuti a titolo di spese generali, rimborsi spese per CU e per Iva pagata sulle fatture emesse nel 2005 e nel 2018;

VISTO il decreto commissariale n. 4 del 06/10/2023, avente ad oggetto “*art. 194, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 267/2000. Riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio riveniente dalla sentenza n. 11/2023 della Corte d’Appello*”, nel quale è stato quantificato l’importo complessivamente dovuto di € 79.372,06 di cui euro 30.655,45 a titolo di le spese di lite, come da prospetti seguenti:

SPESE DI LITE LIQUIDATE IN SENTENZA

Grado di giudizio	Spese liquidate	Spese generali 15%	Cap (4%)	Totale
per il "primo giudizio di Appello"	9.515,00 €	1.427,25 €	€ 437,69	€ 11.379,94
per il "secondo giudizio di Appello"	6.615,00 €	992,25 €	€ 304,29	€ 7.911,54
per il "giudizio in Cassazione"	5.250,00 €	787,50 €	€ 241,50	€ 6.279,00
				€ 25.570,48

ALTRE SPESE DI LITE

Grado di giudizio	Descrizione	Importo
per il "primo giudizio di Appello"	CU Anticipazioni	348,00 €
	CTU Dr. Coretti	2.700,00 €
	Rimb. IVA fatt. 49/2005	66,67 €
per il "secondo giudizio di Appello"	CU Anticipazioni	1.263,00 €
	Rimb. IVA fatt. 11-12/2018	162,30 €
per il "giudizio in Cassazione"	CU Anticipazioni	545,00 €
		5.084,97 €

VISTO il decreto commissariale n. 5 del 24/10/2023 con il quale è stato disposto il deposito presso la Ragioneria Territoriale dello Stato delle indennità di espropriazione dovute per euro 48.716,61;

RITENUTO di dover procedere al pagamento delle spese di lite dinanzi dettagliate nella misura di ½ a favore di ciascuna parte ricorrente;

ACQUISITO il parere di regolarità tecnica e contabile in ordine al presente atto, ai sensi dell'art. 49 del TUEL;

DECRETA

- 1. Di richiamare** la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2. Di liquidare** l'importo di euro 15.327,73 (pari ad ½ di € 30.655,45) a favore del Sig. Nicola Albano nato a Stigliano (MT) il 17/07/1969 e l'importo di euro 15.327,73 (pari ad ½ di € 30.655,45) a favore di Maria Carmela Alba-no nata a Pisticci (MT), il 04/02/1968, a titolo di spese di lite in esecuzione della sentenza n. 11/2023 della Corte d'Appello di Potenza;
- 3. Di pagare** i predetti importi mediante bonifico da effettuare, rispettivamente, sul conto corrente con IBAN n. IT91L0538780460000000006410 intestato a Nicola Albano, e sul conto corrente con IBAN n. IT90F0833880390008009001894 intestato a Maria Carmela Albano;
- 4. Di dare atto** che la spesa complessiva di € 30.655,46 (comprensiva di arrotondamento) trova copertura a valere sull'impegno di spesa, assunto per legge, alla Miss./Progr. 01/11 titolo 1 capitolo 10105/82 del bilancio di previsione 2023-2025, esercizio 2023;

5. **Di trasmettere** il presente provvedimento ai Sig.ri Albano Nicola e Maria Carmela per il tramite del loro Avv.to Maria Antonietta Bruno;
6. **Di trasmettere** la presente deliberazione al Responsabile del Servizio Finanziario interessato, demandando allo stesso ogni atto ed adempimento connesso e consequenziale al presente provvedimento;
7. **Di dichiarare** il presente decreto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art.134 - comma 4 - del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
8. **Di disporre** la pubblicazione del presente atto.

IL COMMISSARIO LIQUIDATORE
Avv. Lucio Orlando

=====

PARERI ESPRESSI IN ANALOGIA A QUANTO DISPOSTO DALL' EX ART. 49 DEL T.U.E.L. 267/2000 SULLA PRESENTE PROPOSTA DI DECRETO DEL COMMISSARIO LIQUIDATORE AD OGGETTO:

Liquidazione delle spese di lite in esecuzione della sentenza n. 11/2023 della Corte d'Appello di Potenza ed a seguito del riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 del D.Lgs. n. 267/2000.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICO-CONTABILE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In analogia a quanto previsto dall'art. 49 del T.U.E.L.;
Vista la proposta del provvedimento indicata in oggetto;
Visti gli atti istruttori e propedeutici posti in essere, verificata la regolarità tecnico-contabile dell'atto,

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

per la regolarità tecnico-contabile, ai sensi delle vigenti disposizioni (d.lgs. 267/2000), in quanto applicabili.

Stigliano, lì 24/10/2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Rag. Carmine Curto